

Doppio cognome ai figli tra identità personale e principio di eguaglianza

di ROSITA LIFRIERI

This essay deals with the issue of the attribution of the surname to children, in the Italian legal system, in the light of the important and recent ruling of the Constitutional Court. Specifically, the latter affirmed the principle according to which the child takes the surname of both parents (and in the order agreed by the same) except in the case in which they decide, by mutual agreement, to attribute only the surname of one of two. In the event of disagreement about attribution of the surname of both parents, the intervention of the judge remains unaffected. In compliance with the principle of equality and in the interest of the child, all the rules that provide for the automatic attribution of the father's surname to the child are therefore declared constitutionally illegitimate, as this is an infringement of the latter's dignity.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il principio di eguaglianza nell'ambito della famiglia. – 3. Il diritto all'identità personale e la memoria familiare. – 4. Osservazioni conclusive.

1. Premessa.

«Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo loro diverso accordo». E ancora: «sono proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori». Sono queste solo alcune delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale, 31 maggio 2022, n. 131¹. Una pagina significativa, che la Consulta scrive, e che si traduce, per l'ordinamento giuridico italiano, nel seguente principio di diritto: «il figlio assume il cognome di entrambi i genitori (e nell'ordine concordato dai medesimi) salvo il caso in cui essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In caso di disaccordo, sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice».

Sono quindi dichiarate costituzionalmente illegittime tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre al figlio.

La richiamata sentenza, rappresenta una svolta fondamentale per il nostro paese, e si applicherà alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui vi sia un pendente procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.

Tuttavia alcuni nodi da sciogliere restano: se non si dovesse arrivare a redigere un accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi spetterà al giudice intervenire e, ad oggi, ancora non

¹ In *Famiglia*, 2022, p. 375 ss., con nota di M.A. IANNICELLI, *Al figlio deve essere attribuito il cognome di entrambi i genitori (salvo diverso loro accordo): la Corte costituzionale anticipa il legislatore*.

esiste una legge apposita per disciplinare situazioni del genere². Attualmente ciò che l'ordinamento giuridico italiano prevede è il ricorso all'intervento del giudice ai sensi degli artt. 316, commi 2 e 3, 337-ter, comma 3, 337-quater, comma 3 e 337-octies c.c.

Siffatte disposizioni, secondo il pensiero della giurisprudenza e della dottrina, sono le stesse che risolvono i contrasti tra i genitori anche per quanto riguarda l'attribuzione del prenome³.

2. Il principio di eguaglianza nell'ambito della famiglia.

La presa di posizione della Corte Costituzionale, sull'illegittimità delle norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre al figlio, risponde all'esigenza di eliminare ogni forma di diseguaglianza tra genitori⁴. Diseguaglianza che per lungo tempo è stata protagonista nel nostro ordinamento giuridico.

Nello specifico la prevalenza del cognome paterno su quello materno deriva da una visione gerarchica dell'istituto familiare.

In epoca romana, la famiglia era intesa come un insieme di persone, che per nascita o per diritto, erano soggette alla potestà di uno solo: il *pater familias*. È così che Ulpiano, noto giurista, fra il II e III secolo d.C., definiva la famiglia; quest'ultima imperniata intorno al suo vertice: il *pater*. Ad esso erano sottoposti sia i discendenti adottivi e naturali sia la moglie. Infatti, proprio nei confronti della donna, il marito esercitava quel particolare potere che nelle fonti era denominato *manus*⁵.

Tale concezione patriarcale della famiglia si è poi indebolita con l'avvento del Cristianesimo e con l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948. Quest'ultima, all'art. 29, comma 2,

² Sul punto, v. M. BIANCA, *La decisione della Corte Costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte Costituzionale nel sistema di effettività dei diritti*, in *Giustizia Insieme*, 13 luglio 2022, secondo la quale: «In luogo dell'accordo, forse sarebbe stato preferibile un criterio oggettivo come l'ordine alfabetico, come previsto in qualche progetto di legge, anziché lasciare ai genitori una scelta che potrebbe portare a qualche soluzione conflittuale, con il rischio di un intervento discrezionale del giudice».

³ Circolare DAIT, 1° giugno 2022, n. 63.

⁴ A tal riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza 31 maggio 2022, n. 131, evidenzia come non si possa ignorare che la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno reca il «sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio», così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

⁵ Per una riflessione sulla famiglia in epoca romana, v. F. LAMBERTA, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, p. 2 ss.

stabilisce che: «Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

Occorre dire però che l'eguaglianza effettiva tra marito e moglie è stata raggiunta soltanto con la Riforma del diritto di famiglia del 1975 perché, fino ad allora, non vi era stata una lettura elastica dell'art. 29 Cost. In altre parole, il principio di eguaglianza tra coniugi risultava essere subordinato alla garanzia dell'unità familiare. Unità familiare, che secondo la concezione di quel tempo, poteva essere ottenuta solo da una “guida forte” rappresentata dal marito, nonché capofamiglia.

La Riforma del diritto di famiglia del 1975, ha così sancito la parità dei coniugi: con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e doveri, *ex art.* 143 c.c.

Dunque il modello gerarchico di famiglia ha lasciato spazio al modello paritario che conferma l'idea di famiglia come comunità all'interno della quale ciascuno dei membri realizza le esigenze di convivenza e di solidarietà umana e dove il principio di eguaglianza deve applicarsi non solo con riferimento ai coniugi ma anche ai figli⁶. Su quest'ultimo punto è intervenuta la Riforma della Filiazione del 2012, che ha proclamato il principio dell'unicità dello stato di figlio: tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico perché la legge non conosce figli naturali e figli legittimi ma conosce solo figli⁷.

E ancora grazie alla Riforma della Filiazione il termine “potestà dei genitori” è stato sostituito dalla denominazione “responsabilità genitoriale”⁸. Ciò ha sottolineato da un lato il superamento dell'antica concezione dell'autorità spettante ai genitori, nello specifico al capo famiglia; dall'altro ha evidenziato come i poteri connessi alla responsabilità genitoriale, riconosciuti ad entrambi i genitori, non contrastano con l'idea comunitaria di famiglia e con il principio di eguaglianza stesso.

⁶ V. C.M. BIANCA, *La famiglia 2.1*, Milano, 2017, p. 7 ss.

⁷ Sulla Riforma della Filiazione v. M. BIANCA, *Il diritto di famiglia e il ruolo del giurista nelle diverse stagioni* in M. CAVALLARO, F. ROMEO, E. BIVONA, M. LAZZARA (a cura di), *Sui mobili confini del diritto*, Torino, 2022, p. 133, la quale evidenzia come questa riforma, aldilà delle singole innovazioni, ha avuto il merito di completare un percorso di legalità e di privatizzazione del diritto di famiglia cominciato tanti anni prima e, quindi, rappresenta un approdo ordinamentale di alto valore simbolico e culturale. Inoltre, fatto inusuale in tempi moderni governati dal disorientamento della complessità, è stato un esempio di come la dottrina possa svolgere un ruolo attivo di indirizzo del legislatore.

⁸ Sul punto chiarisce C.M. BIANCA, *La famiglia, 2.1*, cit., p. 379: «La responsabilità genitoriale, oltre che un ufficio, è anche un diritto, ma non nel significato che aveva l'antica potestà, quale diritto su un bene appartenente al genitore. L'interesse che deve essere riconosciuto ai genitori è piuttosto quello all'esercizio del loro ufficio».

E allora dinanzi ad una concezione di famiglia fondata sull'eguaglianza, l'art. 262 c.c. nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, non risulta violare lo stesso principio di eguaglianza?

Si evince come la madre sia posta in una situazione asimmetrica, e riprendendo le parole della Corte costituzionale, contenute nella sentenza 31 maggio 2022, n. 131, a fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione tra i genitori si traduce nella «invisibilità della donna».

Ciò non trova alcuna giustificazione alla luce del diritto interno, nello specifico alla luce dell'art. 3 Cost., ma risulta essere in contrasto anche con il diritto internazionale. Sul punto, proprio la Corte EDU, con sentenza del 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia*⁹, ha ritenuto che la regola secondo la quale il figlio legittimo è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, nemmeno nel caso di consenso tra i coniugi, in favore del cognome della madre, è in contrasto con l'art. 14, in combinato disposto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si tratta, in tal caso, di discriminazione fondata sul sesso dei genitori¹⁰.

Significativa è anche la sentenza della Corte EDU del 2 ottobre 2003, *Garcia Avello c. Belgio*¹¹. Nel caso di specie, i figli nati in Belgio da padre spagnolo e da madre belga, erano stati registrati all'atto di nascita con il cognome del padre. Negli atti dell'ambasciata di Spagna, però, i minori erano stati registrati con il primo cognome del padre, seguito dal cognome della madre. I genitori chiedevano, pertanto, alle autorità belghe, il cambiamento del cognome dei figli, per garantire che essi avessero lo stesso cognome in Belgio e in Spagna. Tale cambiamento veniva rifiutato.

La Corte dapprima ha precisato che, in tale questione, rileva il diritto comunitario perché i due minori possedevano la cittadinanza UE. Successivamente ha sottolineato che la competenza, in

⁹ Protagonisti della vicenda in esame sono due cittadini italiani Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, nonché genitori di una bambina. Il padre chiedeva di poter iscrivere la figlia, nel registro di stato civile, con il cognome della madre e non con il proprio. Esaurite le vie di ricorso interno senza successo, i genitori si sono rivolti alla Corte EDU lamentando la violazione degli artt. 8 e 14 Cedu, l'art. 5 del Protocollo n.7 («Uguaglianza tra i coniugi»).

¹⁰ V. M.G. PUTATURO DONATI, *Il principio di non discriminazione ai sensi dell'art.14 Cedu: risvolti sul piano del diritto internazionale e del diritto interno*, in *Europeanrights.eu*, 2015, p. 3.

¹¹ Si veda V. BAZZOCCHI, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'uso del doppio cognome*, in *Europeanrights.eu*, 2008, p.1ss.

tale materia, è degli Stati membri ma deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario e nel rispetto di non subire alcuna discriminazione in relazione alla nazionalità.

Pertanto il rifiuto dello Stato di residenza di aggiungere al cognome paterno, attribuito ai due figli, quello materno integra una discriminazione in base alla nazionalità.

Quindi l'idea dei giudici europei è quella di procedere verso l'uguaglianza, eliminando le discriminazioni, fondate sul sesso nella scelta del cognome: a ciascun coniuge deve essere attribuito il diritto a partecipare alla scelta del cognome secondo condizioni di parità assoluta; pertanto il cognome del figlio può essere sia quello paterno sia quello materno¹².

Questa idea si è finalmente concretizzata nel diritto interno perché la sentenza n. 131/2022 costituisce una tappa fondamentale nel cammino delle donne verso la parità¹³. Il principio di eguaglianza giuridica tra uomo e donna e tra coniugi è così posto al centro dell'ordinamento giuridico italiano: in materia di diritto di famiglia, per una giusta tutela dei diritti fondamentali della persona, non si può non tener conto dell'esigenza di una trasformazione giuridica della donna da un lato, e dello statuto dei diritti del figlio e degli strumenti di tutela dei suoi diritti, dall'altro.

3. Il diritto all'identità personale e la memoria familiare.

Leggendo la regola prevista dall'art. 262, comma 1°, secondo periodo, c.c., un ulteriore quesito sorge: essa non risulta ledere l'identità personale del figlio?

Il diritto all'identità personale, quale diritto fondamentale dell'uomo, è il diritto del soggetto ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale¹⁴.

Il soggetto, come unità della vita sociale e giuridica, ha bisogno di affermare la propria individualità distinguendosi dagli altri soggetti e risultando per chi è realmente. Il bene che

¹² Una disciplina più specifica sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è contenuta nella Convenzione adottata a New York il 18 dicembre 1979. L'art. 16, comma 1°, lett. g, stabilisce che gli Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari. In particolare, assicurano, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

¹³ V. G. LUCCIOLI, *Brevi note sulla sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale*, in *Giustizia Insieme*, 13 luglio 2022.

¹⁴ Il fondamento della tutela del diritto all'identità personale si rinviene nell'art. 2 Cost, secondo cui: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità». Siffatta norma deve essere intesa quale clausola generale aperta all'evoluzione dell'ordinamento per garantire il pieno sviluppo della persona umana.

soddisfa tale bisogno, è il bene dell'identità, il quale consiste precisamente nel distinguersi nei rapporti sociali dalle altre persone, risultando per chi si è realmente¹⁵.

L'identità della persona è tutelata dal diritto al nome e nel nome si comprende anche il cognome¹⁶. "Dimmi come ti chiami e ti dirò perché"¹⁷: è questo il titolo di un famoso libro che ricorda come il cognome una volta assunto incarna l'identità personale di ogni individuo.

Come affermato dalla Corte costituzionale nel 2016 (sentenza n. 286): «la proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello *status filiationis*: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori, e al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali»¹⁸.

Anche in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, i criteri di individuazione del cognome devono sempre porsi in funzione dell'interesse di quest'ultimo, evitando un danno alla sua identità personale, quale proiezione della sua personalità sociale¹⁹.

Assumere il cognome di entrambi i genitori significa riconoscere la memoria di due rami familiari, che lega il passato con il presente, dando un senso comprensibile al figlio del suo percorso di vita e della sua storia nonché della sua narrazione familiare²⁰.

¹⁵ V. A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale. Parte Prima: il diritto al nome*, Milano, 1949, p. 13.

¹⁶ Art. 6 c.c.

¹⁷ E. CAFARELLI, *Dimmi come ti chiami e ti dirò perché. Storie di cognomi*, Bari, 2013.

¹⁸ Come evidenzia M. SESTA, *La cedevole tutela dell'identità del figlio nelle nuove regole di attribuzione del cognome*, in *Giustizia Insieme*, 13 luglio 2022, tale sentenza, sebbene di enorme rilievo, condizionando l'aggiunta del cognome materno alla comune volontà dei genitori, coniugati o no, aveva condotto ad un assetto non del tutto compiuto, dato che, in mancanza di accordo, e dunque in sostanza a fronte del mero rifiuto del padre di aggiungere il cognome materno, il figlio acquisiva tout court il patronimico. Inoltre, la statuizione della Corte non consentiva ai genitori di determinare l'ordine dei cognomi e neppure di attribuire al figlio il solo cognome materno.

¹⁹ Cass. civ., 13 agosto 2019, n. 21349. Il caso riguardava un padre biologico di una minore che aveva richiesto, oltre al riconoscimento della figlia, che quest'ultima portasse il proprio cognome oltre a quello della madre. Il giudice di prime cure aveva accolto la richiesta di riconoscimento, ma aveva ordinato che la minore conservasse il cognome della madre. Questa decisione è stata impugnata dinanzi alla Corte di appello, la quale ha ordinato di aggiungere il cognome del padre. La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso proposti e ha specificato che l'oggetto di tutela è il minore, poiché il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali della persona e ciò che rileva non è l'esigenza di rendere la posizione del figlio nato fuori dal matrimonio quanto più simile possibile a quella del figlio di coppia coniugata, quanto piuttosto quella di garantire l'interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata comunità.

²⁰ A tal riguardo, v. L. PARADISO, *Memorie familiari e narrazioni nella genitorialità e filialità adottiva*, in *Riv. it. ed. fam.*, 2017, pp. 77 - 95.

È nella trama delle generazioni familiari che si sviluppa la memoria individuale²¹. Precisamente il diritto alla memoria individuale è il diritto che tutela l'interesse della persona alla propria identità manifestata nella realtà della sua vita vissuta²².

La memoria individuale accomuna sia gli eventi personali che familiari, perché proprio attraverso le esperienze soggettive e familiari, vissute da ogni individuo, si definisce l'identità personale.

Garantire il doppio cognome dei genitori ai figli significa riconoscere il valore di due realtà familiari (quelle dei due coniugi che si incontrano all'interno di un processo di co-costruzione della famiglia) essenziale nello sviluppo del sé e nel senso di identità della persona del figlio.

La narrazione familiare, quindi, sostiene i processi di formazione dell'identità personale e di appartenenza familiare: ogni persona diventa consapevole della sua storia, anche se si tratta di una storia familiare complessa, costituita da legami interrotti e relazioni complicate che si intrecciano, proprio come nel caso della famiglia adottiva.

Ecco allora che quanto detto finora non può non applicarsi anche in materia di adozione.

Pertanto la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi:

- l'art. 299, comma 3, c.c., intitolato «Cognome dell'adottato», nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
- l'art. 27, l. n. 184/1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, aggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

²¹ V. G. BALLARANI, *Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli (ddl n. 1628)*, in *Dir. fam. pers.*, 2018, p. 741 ss., il quale osserva che il contenuto minimo essenziale della identità personale di qualunque individuo sia indissolubilmente ancorato alle proprie origini e da queste non possa discostarsi, se non a costo di negarne in radice il fondamento; ed è del pari di ogni evidenza come il contenuto minimo delle origini sia ancorato, a sua volta, alle tradizioni e alle radici familiari, altrettanto evidente è come la richiamata esigenza ordinamentale di garanzia dell'unità familiare non possa esaurirsi nel solo contesto del rapporto fra i coniugi, ma debba piuttosto leggersi come proiettata anche nel senso della comunità della famiglia e delle tradizioni sue proprie.

²² Così C.M. BIANCA, *La memoria storica collettiva come bene giuridico*, in M. BIANCA (a cura di), *Memoria versus oblio*, Torino, 2019, p. 23; intende il diritto alla memoria individuale come diritto alla cristallizzazione nel tempo della identità personale, M. BIANCA, *Memoria ed oblio: due reali antagonisti?*, in *Media Laws*, 2019, 11, p. 23 ss.

4. Osservazioni conclusive.

La necessità, dunque, di garantire la funzione identitaria e di identificazione del cognome è collegata all'interesse preminente del figlio ossia al *best interest of the child*. Il principio del superiore interesse del minore pone al centro dell'ordinamento giuridico la tutela del soggetto minore d'età e rappresenta, oggigiorno, la stella polare in tutte le decisioni che riguardano quest'ultimo. Com'è noto infatti, in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino deve essere preminente²³.

Non c'è dubbio che il principio del *best interest of the child* è il principio informatore di tutta la normativa posta a tutela del fanciullo, e nelle decisioni che lo riguardano, il giudice deve quindi abbandonare ogni preconcetto e idea personale per potersi immedesimare nel bambino. Nella protezione dei diritti fondamentali del minore meccanismi automatici o stereotipati non trovano ingresso ma, caso per caso, occorre adottare decisioni che inquadrano come unico obiettivo il *best interest of the child*.

Elemento del *best interest of the child* è l'interesse allo sviluppo dell'identità personale, quale tratto imprescindibile del soggetto in formazione e, in generale, di qualunque essere umano.

Ebbene è proprio alla luce del principio del *best interest of the child* e nel solco del principio di eguaglianza che si afferma la regola dettata dalla Consulta in base alla quale il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In altre parole, l'attribuzione del cognome riguarda il diritto del figlio alla propria identità personale, da intendersi come appartenenza ad una determinata famiglia e riconoscimento di questa posizione nella realtà sociale. Proprio questo aspetto dell'identità personale consente di assicurare al minore una crescita sana ed armoniosa²⁴.

²³ Il riferimento è all'art. 3, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la l. n. 176; si veda, altresì, l'art. 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che stabilisce: «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

²⁴ Così evidenzia M. BIANCA, *La Corte Costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Familia*, 2022, p. 349 ss.

In questi termini, dunque, la regola affermata nella sentenza n. 131/2022, costituisce una regola importante per garantire lo sviluppo equilibrato e armonico della personalità del figlio.

Altresì essa è importante, per l'ordinamento italiano, perché consente all'Italia di allinearsi con altri Paesi dove la materia riguardante il cognome da attribuire ai figli è stata regolata in tal senso già da tempo.

Ad esempio in Francia²⁵ e in Belgio²⁶ i genitori scelgono insieme il cognome da attribuire al figlio e, in caso di mancato accordo, si appongono entrambi i cognomi in ordine alfabetico.

Nel Regno Unito, invece, l'attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni. Essa è rimessa all'autonomia dei genitori i quali sono investiti della *parental responsibility*²⁷. Nello specifico al momento della registrazione della nascita, al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori. In caso di adozione o di riconoscimento del figlio naturale, è consentita, con il consenso di entrambi i genitori o per effetto di un provvedimento giudiziale, la modifica del cognome al momento della formazione del nuovo atto di nascita. Una nuova registrazione della nascita è necessaria in caso di successivo matrimonio dei genitori naturali.

In Spagna²⁸ vige la regola del doppio cognome: ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell'ordine deciso in accordo tra di essi. Dal 30 giugno 2017 si è chiarito che, in caso di disaccordo, la decisione spetta all'incaricato del registro civile, che si basa

²⁵ In Francia la disciplina dell'attribuzione del cognome di famiglia ai figli è stata modificata progressivamente a partire dal 2002. V. *loi n. 2002-304 relative au nom de famille*, e successive modifiche.

²⁶ In Germania la disciplina riguardante l'attribuzione del cognome ai figli è contenuta nei §§ 1616-1618 del Codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*). La legge non distingue tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio.

²⁷ Art. 18 *Parental Responsibilities*, CRIN: «*States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the principle that both parents have common responsibilities for the upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be, legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and development of the child. The best interests of the child will be their basic concern.*

For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to parents and legal guardians in the performance of their child-rearing responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities and services for the care of children. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children of working parents have the right to benefit from child-care services and facilities for which they are eligible».

²⁸ V. art.109 del codice civile spagnolo, modificato dalla legge n. 40 del 1999: «La filiación determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley. Si la filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer apellido, antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá lo dispuesto en la ley. El orden de apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimiento posteriores de sus hermanos del mismo vínculo».

sull'interesse preminente del minore. Prima del 2017, la soluzione prevista, in caso di conflitto sull'attribuzione del cognome, era quella di attribuire il cognome paterno.

Più di recente²⁹, nell'ordinamento giuridico spagnolo, è stato evidenziato che nei processi riguardanti il cambiamento di cognome, che può seguire al riconoscimento successivo della filiazione, la decisione su quale sia l'interesse superiore del minore spetta ai giudici e ai tribunali ordinari. Essi devono esplicitamente effettuare una ponderazione tra i valori e i diritti in gioco³⁰.

Per concludere, alla luce del panorama normativo descritto, non possono però non essere oggetto di riflessione due problematiche che sorgono a seguito della recente decisione della Corte costituzionale.

L'attribuzione del cognome di entrambi i genitori, nel succedersi delle generazioni, non può comportare un meccanismo moltiplicatore lesivo della funzione identitaria del cognome.

Sul punto, infatti, la Corte costituzionale nella sentenza 31 maggio 2022, n. 131, ha già chiaramente affermato che: «a fronte di tale disciplina, occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni».

Pertanto, nel caso di un genitore titolare del doppio cognome, si renderebbe necessaria la scelta di quello dei due che rappresenta il suo legame genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

Spetta poi al legislatore tutelare l'interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

Possibile soluzione a ciò è che la scelta del cognome attribuito al primo figlio potrebbe diventare vincolante per decidere quello dei figli successivi della stessa coppia.

²⁹ V. Trib. costituzionale, sentenza 14 dicembre 2020. Il caso riguardava una madre che aveva promosso l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità della figlia. Inizialmente aveva richiesto che la bambina potesse adottare come primo cognome quello del padre, ma prima che il processo finisse aveva cambiato idea e chiesto che potesse conservare come primo cognome quello materno.

³⁰ Per un'analisi della sentenza del Tribunale costituzionale, 14 dicembre 2020, v. il commento di C.G. PICÒ, *Tribunale costituzionale, sentenza del 14 dicembre 2020, sulla motivazione delle pronunce che decidono sui cognomi dei minori riconosciuti dopo la nascita*, in *Cortecost.it*, 18 gennaio 2021.

Sono queste delle problematiche, rispetto alle quali si auspica un tempestivo intervento del legislatore perché la materia del diritto di famiglia, è una realtà in movimento e, ricordando le parole del Prof. Cesare Massimo Bianca in un suo saggio³¹, alla domanda dove va il diritto di famiglia, non possiamo non rispondere affermando che esso deve muoversi per realizzare un diritto più giusto.

Ma cosa significa “diritto più giusto”?

Così continuava ad interrogarsi sempre il Prof. Cesare Massimo Bianca, in un suo intervento, nel 2013, dal titolo: “Il principio di eguaglianza nelle famiglie”, sottolineando, già in quella sede, le implicazioni derivanti dalla trasmissione del doppio cognome ai figli dei figli³².

E ancora, perché riteniamo che la giustizia si realizzi attraverso l’eguaglianza?

Perché ad ognuno devono essere riconosciuti i diritti fondamentali, tra questi sicuramente il diritto di eguaglianza, che si realizza mediante l’abolizione di ogni forma di discriminazione, e il diritto all’identità personale.

Sono questi “diritti protagonisti” nella materia del diritto di famiglia perché il diritto di famiglia è l’unico settore nel quale la risoluzione delle problematiche giuridiche incontra la delicatezza della natura personale degli individui coinvolti.

³¹ C.M. BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Famiglia*, 2001, p. 3 ss.

³² Il Prof. Cesare Massimo Bianca in quella sede aveva spiegato anche che la questione dell’attribuzione del doppio cognome ai figli era stata sollevata nella commissione Bindi ma non aveva trovato luce per una motivazione economica basata sull’impossibilità per lo Stato di assumere il carico fiscale e finanziario derivante dai costi necessari per riformulare tutto il servizio dello statuto civile.